

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO I



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO



VIA ROMA, 39 71047 STORNARA (FG) - Telefono: 0885-43112 - Mail: fgic83700p@istruzione.it - PEC: FGIC83700P@pec.istruzione.it - Codice meccanografico: FGIC83700P - Codice fiscale: 90015650717

Stornara, 27 ottobre 2025

Circ. n. 29

- Al personale Docente

-Al personale ATA

-Al D.S.G.A

-Al Sito web

OGGETTO: Informativa assenze e fruizione permessi brevi - A.S. 2025/2026

Ai sigg. Docenti si ricorda che è in vigore il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Nello specifico:

Art. 44 - Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende **tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.**

La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, quindi, è un obbligo di servizio per i docenti, rientrando tra le attività funzionali all'insegnamento, normate dall'art. 44 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Pertanto, la mancata presenza all'attività collegiale va giustificata e/o documentata come le altre assenze (permessi per motivi personali, ferie, malattia, visita medica, visita medica specialistica, ecc.).

Le giustificazioni alle attività funzionali all'insegnamento, per impedimenti non prevedibili, devono essere presentate prima dell'inizio dell'attività. Successivamente, in caso di impossibilità obiettiva alla preventiva richiesta, entro e non oltre il terzo giorno dall'assenza con:

1. certificato medico in caso di malattia o visita medica, visita medica specialistica;
2. richiesta di permesso per motivi personali (con giustifica o autocertificazione);
3. richiesta di ferie;

4. richiesta di permesso breve, per il tempo di durata del Collegio e sue articolazioni come sopra richiamato **(richiesta non applicabile nella fattispecie perché non prevista dal CCNL).**

Per la richiesta di permesso breve (punto 4) **non è possibile richiedere dei permessi brevi in occasione delle riunioni collegiali**, visto l'art. 16 del CCNL 2006-09, che recita:

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere nel corso dell'anno scolastico il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (25 ore Scuola Infanzia – 24 ore Scuola Primaria – 18 ore Scuola Secondaria I grado)

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Considerato che non è prevista la fungibilità tra ore di insegnamento e ore di attività funzionali all'insegnamento, con la conseguenza che per le ore di permesso fruiti in occasione di una riunione del Collegio o del Consiglio di classe non può essere chiesto il recupero in corrispondenti ore di insegnamento, è molto difficile pensare ad un recupero delle ore di assenza. D'altra parte l'art. 16 è calibrato sull'attività di docenza e, in definitiva, **tale tipologia di permesso non è prevista per le attività funzionali.**

Nel caso la richiesta di giustificazione non venga soddisfatta, il Dirigente scolastico può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). Tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.

I docenti della scuola primaria non possono usare i permessi brevi (come quelli per motivi personali) per giustificare l'assenza alla programmazione didattica, poiché queste ore sono dedicate ad attività non di insegnamento e non sono "infungibili" con le ore di insegnamento. La normativa esclude questa possibilità, perché le attività di programmazione sono distinte e non possono essere sostituite da ore di lezione.

Dunque, il CCNL, nel disciplinare la fruizione dei permessi brevi, consente il recupero solo ed esclusivamente per l'orario d'insegnamento e non per l'orario riferito alle attività funzionali all'insegnamento o nella scuola primaria per l'orario riferito alla programmazione. In sostanza, il dettato normativo esclude la possibilità che il permesso breve possa essere richiesto per non partecipare ad incontri collegiali o alle due ore di programmazione settimanale nella primaria, in quanto solo le ore di insegnamento possono essere recuperate con ore di insegnamento.

Alla luce della disciplina contrattuale, per assentarsi alla programmazione settimanale nella scuola primaria, il docente non potrà usufruire di permessi brevi ex art. 16 CCNL 2007, ma dovrà avvalersi di altre tipologie di assenza (es. ferie, permessi retribuiti per l'intera giornata, ecc).

La Dirigente Scolastica

Matilde Iaccarino

Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93